

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 37/17

(Proc.to RGPF n. 35/17 - RGTF n. 27/17)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente Relatore

Avv. Daniela Liccardi - Componente

Avv. Roberta Leoni - Componente

Riunitosi in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto ai nn. 35/17 RGPF e 27/17 RGTF promosso nei confronti dei tesserati **Enrica Baleri** (Roma, 24 settembre 1955) ed **Antonino Lentini** (Marsala, 8 aprile 1956)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di deferimento del 31 luglio 2017, la Procura Federale, all'esito delle indagini espletate, ha contestato ai tesserati Enrica Baleri ed Antonino Lentini la violazione:

- dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione all'art. 1.3.2 lettera C del R.A.S.F.;

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 37/17

(Proc.to RGPF n. 35/17 - RGTF n. 27/17)

- dell'art. 5 bis del Regolamento di Giustizia;
- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

Con l'aggravante di cui all'art. 26 Reg. Giust.

<< ... per aver svolto, nella manifestazione di cui sopra – Campionato Regionale Sicilia 2017, tenutosi a Catania l'11 e 12 marzo 2017 (ndr) – tutti e due contemporaneamente la funzione di giudici in competizioni a regolamentazione “ordinaria” nonostante il divieto posto dalle norme sulla incompatibilità sportiva essendo entrambi tesserati per la stessa Asa, nonché per aver omesso di segnalare eventuali incompatibilità e/o indicare l'Asa di appartenenza nei moduli etici presentati al Direttore di Gara >>.

L'azione disciplinare esercitata dalla Procura Federale ha tratto origine dall'esposto, presentato a mezzo p.e.c. in data 4 aprile 2017 dai sigg. Giuseppe Lo Turco e Nunzia Di Gioia, con il quale venivano denunciati comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere nel corso della competizione denominata “Campionato Regionale Sicilia 2017” svoltasi in Catania nei giorni 11 e 12 marzo 2017.

Nel corso dell'attività di indagine, ed in particolare dall'esame dei moduli etici, il Procuratore Federale rilevava che i tesserati Enrica Baleri ed Antonino Lentini, nella loro qualità di giudici di gara, avevano omesso di dichiarare la ricorrenza di eventuali incompatibilità nonché di segnalare la loro appartenenza alla medesima Asa (Polvere di Stelle), inducendo così in errore il Direttore di Gara (Roberto Marelli) per averli

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 37/17

(Proc.to RGPF n. 35/17 - RGTF n. 27/17)

inseriti negli stessi pannelli giudicanti (Liscio Unificato 16/18 classe B3 e Ballo da Sala 12/15 Classe C3).

Concluse le indagini, all'esito dell'atto di deferimento, il Tribunale ha fissato dinanzi a sé l'udienza di discussione invitando gli incolpati a produrre memorie difensive.

All'udienza del 6 ottobre 2017, è comparsa personalmente la sola tesserata Enrica Baleri, assistita dal proprio difensore, Avv.to Carlotta Di Rienzo, che ha reso dichiarazioni spontanee in ordine ai fatti di cui all'atto di deferimento, quindi il procedimento è stato rinviato in prosieguo all'udienza del 31 detti per difetto di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza all'incolpato Antonino Lentini.

All'udienza del 31 ottobre 2017, il Procuratore Federale, ripercorsi i fatti posti a base dell'azione disciplinare, quindi evidenziati gli elementi di prova raggiunti, ha concluso per la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati, nei termini di cui all'atto di deferimento, e per lo effetto, tenuto conto della circostanza aggravante per la carica da entrambi rivestita, ha chiesto applicarsi la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività federale per quattro mesi.

Il Tribunale, ritenuta superflua una ulteriore attività istruttoria, si è riservato per la decisione.

MOTIVI

I fatti, posti a base dell'azione disciplinare che qui ne occupa, non sono stati contestati, quanto meno nel loro storico accadimento, dagli incolpati Enrica Baleri ed Antonino Lentini, sia pure con valutazioni differenti in termini di rilevanza disciplinare: “ ... *Il non aver dichiarato negli*

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 37/17

(Proc.to RGPF n. 35/17 - RGTF n. 27/17)

appositi moduli etici, o non aver segnalato al Direttore di Gara, che la ASA di appartenenza dell'incolpata e del Lentini fosse la stessa, è stato fatto in totale buona fede, certamente senza alcun secondo fine e/o vantaggio ...” (così la tesserata Enrica Baleri nelle memorie difensive prodotte dinanzi a questo Tribunale); “ *... gli elementi raccolti non sono idonei a sostenere un'accusa in un giudizio ed, in estremo subordine, perché i fatti de quibus non costituiscono illecito sportivo ...”* (così il tesserato Antonino Lentini nelle memorie presentate al Procuratore Federale nel corso dell'attività di indagine).

Tanto premesso in fatto, in punto di diritto si osserva che, a mente dell'art. 1.3.2 lett. C) del R.A.S.F., l'appartenenza alla stessa Asa integra gli estremi della incompatibilità sportiva tra ufficiali di gara ed atleti o tra ufficiali di gara, ed, in pari tempo, che l'art. 5 *bis* del Regolamento di Giustizia sanziona come illecito sportivo la omessa e/o mendace dichiarazione delle incompatibilità sportive e parentali nel modulo etico – deontologico da parte dei tesserati con funzioni di Ufficiali di Gara.

Nei termini anzidetti, non è revocabile in dubbio la responsabilità disciplinare dei tesserati Enrica Baleri ed Antonino Lentini in ordine ai fatti loro contestati per violazione degli artt. 1.3.2 lett. C) del R.A.S.F. e 5 *bis* del Regolamento di Giustizia, aggravata, salvo quanto si dirà più innanzi, per aver commesso il fatto nella qualità di Ufficiale di Gara (v. art. 26, secondo comma, Reg. di Giustizia).

Premessa la pari responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati, il Tribunale, ai soli fini della determinazione della misura della sanzione, ritiene di poter riconoscere per la sola tesserata Enrica Baleri la prevalenza della circostanza attenuante (riconosciuta nel comportamento

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 37/17

(Proc.to RGPF n. 35/17 - RGTF n. 27/17)

di collaborazione con gli organi di giustizia fin dalle fasi delle indagini della Procura Federale) sulla contestata aggravante *ex art. 26, II comma, Reg. Giust.*

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, riconosce in capo ai tesserati Enrica Baleri ed Antonino Lentini la responsabilità disciplinare per i fatti loro contestati e per lo effetto, ritenuta prevalente la circostanza attenuante sulla contestata aggravante (*v. supra*) applica alla tesserata Enrica Baleri la sanzione della sospensione dall'attività federale per mesi tre, applica, invece, al tesserato Antonino Lentini la sanzione della sospensione dall'attività federale per mesi quattro.

Così deciso in Roma, 31 ottobre 2017

Il Segretario

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Roberta Leoni

Avv. Daniela Liccardi